



**Comune di Dualchi**

Prov. di Nuoro

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

*(omissis)*

### **Art. 19**

#### **DILAZIONI E RATEIZZAZIONI**

1. È prevista la dilazione e/o la rateizzazione di pagamento per i debiti di natura tributaria in genere:
  - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva
  - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola
  - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.
2. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta del contribuente, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
6. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 

· da € 250,00	a € 500,00	fino ad un massimo di 6 rate mensili;
· da € 501,00	a € 1.000,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili;
· da € 1.001,00	a € 2.000,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili;
· da € 2.001,00	a € 6.000,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili;
·	oltre € 6.001,00	fino ad un massimo di 60 rate mensili.

In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
7. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
8. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che

intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

9. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi.

La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b. copia del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);

10. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

11. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

12. Al fine del monitoraggio del regolare svolgimento della procedura, in ordine alla decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, e pena la decadenza dal beneficio stesso, il beneficiario del provvedimento è tenuto a trasmettere all'ufficio entro 10 giorni dal pagamento copia della quietanza di ogni singola rata.

#### **Art. 19 bis**

#### **SOSPENSIONI E DILAZIONI PER EVENTI O CAUSE ECCEZIONALI**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.

*(omissis)*